

# **SCHEMA DI CONTRATTO**

## **AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO MEDICO PRESSO GLI SCAVI DI POMPEI**

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI**

L'anno duemilaotto, il giorno ..... del mese di ..... .., nella sede della Soprintendenza, avanti a me, dott. Piemontino Carmela, Ufficiale Rogante, sono comparsi i signori:

- ⇒ Prof. Guzzo Pietro Giovanni - C.F.: ..... - domiciliato per la sua carica in Napoli a Piazza Museo, 19 che interviene in qualità di Soprintendente Archeologo della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (di seguito per brevità denominata "SSBANP"), con sede amministrativa in Napoli Piazza Museo 19 C.F.: 95102760634, avendo la rappresentanza giuridica contrattuale della SSBANP e dichiarando di agire esclusivamente per conto della Soprintendenza debitamente autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione,
- ⇒ La società..... con sede in ....., via ..... capitale sociale di Euro ....., iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. .... codice fiscale e partita IVA ....., in persona del legale rappresentante (di seguito il "Fornitore") comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

### **PREMESSO**

- la SSBANP ha indetto una Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 163/2006, con Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data ....., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. .... del ....., e pubblicato sul "profilo del committente" [www.pompeisites.org](http://www.pompeisites.org) di seguito, per brevità, anche solo "SSBANP");
- il Fornitore è risultato aggiudicatario della Gara;
- il Fornitore ha presentato tutta la documentazione per la stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa, con le modalità indicate nel paragrafo 8.1 e 8.2 del Disciplinare di Gara, in favore della SSBANP. Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- il Fornitore dichiara, infine, che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle reciproche prestazioni ed ha consentito di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione delle stesse.
- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con atto del Consiglio di Amministrazione della SSBANP. n. .... in data ....., il servizio di primo soccorso medico presso gli scavi di Pompei e sono stati aggiudicati alla ..... per il prezzo complessivo di € ....., in seguito all'offerta del ribasso del ....., sul prezzo a base di gara.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati (Allegato " A" - Offerta economica, Allegato " B" - Offerta tecnica -Allegato " C" -Capitolato tecnico, Allegato " D" Elenco prezzi, di cui le Parti dichiarano di avere piena e totale conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

#### **ART. 2 DEFINIZIONI**

- 2.1 Nell' ambito del Contratto si intende per:

- A. **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "C" al presente Contratto;
  - B. **SSBANP:** la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei;
  - C. **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
  - D. **Corrispettivo del Servizio:** il corrispettivo spettante al Fornitore per la prestazione del Servizio, che sarà calcolato sulla base dell'elenco prezzi specificato nell'Offerta economica tenendo conto del totale delle prestazioni;
  - E. **Giorno Lavorativo:** tutti i giorni di apertura degli scavi di Pompei.
  - F. **Fornitore:** l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente stipula il presente Contratto;
  - G. **Offerta Economica:** il documento Allegato " A" al presente Contratto;
  - H. **Offerta Tecnica:** il documento Allegato " B" al presente Contratto;
- 2.2 Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

#### **ART. 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

- 3.1 L' esecuzione del presente Contratto è regolata:
- a) dalle clausole riportate nello stesso e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la SSBANP e il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni di cui al successivo art. 4;
  - b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, con l'intesa che, le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 3.2 In caso di difficoltà interpretative o di contrasto tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della SSBANP, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

#### **ART. 4 OGGETTO**

- 4.1 La gara ha come oggetto l'esecuzione da parte del Fornitore di attività di primo soccorso medico negli scavi di Pompei e, segnatamente, come meglio specificato nel Capitolato tecnico (Allegato C).

#### **ART. 5 REGOLAZIONE DEL SERVIZIO**

- 5.1 Entro 15 giorni solari dalla sottoscrizione del presente contratto il Fornitore deve provvedere ad eseguire tutte le attività previste nel paragrafo 3 (Avviamento delle attività) del Capitolato Tecnico.
- 5.2 Il Fornitore è tenuto ad impiegare per l'esecuzione delle attività oggetto di Contratto solo ed esclusivamente le risorse i cui curricula nominativi che sono stati dal medesimo Fornitore prodotti ai fini della stipula del presente Contratto. Tuttavia, nel corso dell'esecuzione del Contratto il Fornitore potrà, solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore o giustificati motivi, sostituire unità di personale impiegato nel limite massimo del 10% del numero complessivo di risorse offerte per il servizio in sede di gara e, comunque, nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato tecnico. Resta inteso che, la sostituzione di unità di personale deve essere necessariamente autorizzata, in via preventiva, dalla SSBANP e che i sostituti devono necessariamente avere i medesimi requisiti delle risorse sostituite.
- 5.3 Il personale medico e paramedico impiegato dal Fornitore nell'esecuzione delle attività oggetto di gara è tenuto al pieno e completo rispetto degli orari e dei turni così come previsti nel Capitolato tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta tecnica.

#### **ART. 6 DURATA**

- 6.1 Il Fornitore riconosce che il presente Contratto, mentre è per esso vincolante fin dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi della SSBANP solo dalla data di avvenuta registrazione nei modi di legge del relativo Decreto di approvazione.
- 6.2 L'affidamento dei servizi specificati all'oggetto avrà la durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
- 6.3 Pertanto, il Fornitore prende atto, impegnandosi in tal senso ora per allora con la sottoscrizione del presente Contratto, che le prestazioni di cui allo stesso dovranno essere eseguite a decorrere dalla data di stipula del medesimo.
- 6.4 La SSBANP si riserva: la facoltà di richiedere un incremento delle attività contrattuali, alle medesime condizioni anche di carattere economico, fino a concorrenza del limite di cui al R.D. 2440/1923, nonché la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata di cui all' art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **ART. 7 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

- 7.1 Il Fornitore si obbliga a eseguire le attività oggetto di Contratto a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel medesimo contratto e nei suoi allegati.
- 7.2 Sono a carico del Fornitore, in quanto remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
- 7.3 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore, essendo in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della SSBANP, assumendosene ogni relativa alea.
- 7.4 Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto secondo quanto specificato nello stesso, nei suoi Allegati e in tutti gli atti di gara;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla SSBANP di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente Contratto e suoi Allegati;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla SSBANP;
  - f) comunicare tempestivamente alla SSBANP, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell' esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.5 Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla SSBANP e/o da terzi autorizzati;
- 7.6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà

accedere alla zona archeologica della SSBANP nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure;

- 7.7 Il Fornitore prende atto e accetta che le attività oggetto del presente Contratto dovranno essere prestate con continuità anche in caso di eventuali variazioni nella consistenza;
- 7.8 Il Fornitore si obbliga a espletare le attività nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento a quelle in materia di prevenzione della delinquenza mafiosa;
- 7.9 Il Fornitore si impegna inoltre a espletare le attività nel pieno rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, igieniche, sanitarie e di sicurezza in vigore, nonché di quelle che dovessero essere emanate. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SSBANP da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, igieniche e sanitarie vigenti;
- 7.10 Il Fornitore si obbliga, a dare immediata comunicazione alla SSBANP circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e a collaborare per consentire lo svolgimento di verifiche da parte della SSBANP;
- 7.11 Il Fornitore, nell'esecuzione delle attività, dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati, nonché il risarcimento dei danni cagionati dal personale stesso alla SSBANP e/o a terzi.

#### **ART. 8 VERIFICHE IN CORSO DI VIGENZA DI CONTRATTO**

- 8.1 La SSBANP si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di procedere alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 8.2 La SSBANP assicura al Fornitore la collaborazione per l'acquisizione dei dati informativi ritenuti necessari per l'attività da espletare (es. incontri, predisposizione di documenti, sopralluoghi, pareri, etc.).

#### **ART. 9 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

- 9.1 Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 9.2 Il Fornitore si obbliga, in particolare, ad avvalersi di personale specializzato in relazione alle diverse prestazioni oggetto del Contratto, regolarmente assunto e numericamente adeguato e a corrispondere ai propri dipendenti i trattamenti retributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi applicabili, ed i contributi dovuti.
- 9.3 Nel caso in cui sia emerso che il Fornitore non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti punti, la SSBANP può sospendere la corresponsione degli importi dovuti al Fornitore fino a quando questo ultimo non dimostri di aver rimosso le suddette irregolarità, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 15.
- 9.4. Il Fornitore si obbliga, altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
- 9.5 Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
- 9.6 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

#### **ART. 10 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

- 10.1 I corrispettivi dovuti in esecuzione del presente Contratto, si riferiscono alle attività prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 10.2 I prezzi sulla base dei quali verranno determinati i corrispettivi contrattuali sono contenuti nell'Offerta economica (Allegato "A" ).
- 10.3 In ogni caso, la SSBANP per tutte le attività oggetto del presente Contratto corrisponderà al Fornitore l'importo massimo di Euro \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_).
- 10.4 I corrispettivi dovuti al Fornitore dalla SSBANP per la prestazione delle attività oggetto del presente Contratto saranno, pertanto, determinati moltiplicando i prezzi orari unitari contenuti nell'Offerta economica (Allegato "A" ) per le diverse figure professionali per il numero di ore effettivamente lavorate;
- 10.5 La SSBANP procederà alla liquidazione delle singole fatture solo a seguito dell'effettuazione della verifica del rispetto dei turni dichiarati mediante il confronto fra i turni dichiarati e le ore effettivamente lavorate risultanti dalle timbrature;
- 10.6 Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 10.7 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
- 10.8 Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, a eccezione di quanto previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti a esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel Contratto.
- 10.9 I predetti corrispettivi saranno fatturati dal Fornitore su base trimestrale e, più precisamente, a decorrere dal 15° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e, in ogni caso, conformemente alle modalità previste dalla normativa (anche secondaria) vigente in materia, nonché nel presente atto e nel suo Capitolato Tecnico allegato.
- 10.10 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, Agenzia o Filiale \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_, sarà effettuato con valuta fissa, entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura.
- 10.11 In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora dovuto dalla SSBANP viene dalle Parti convenuto in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell' Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231., senza alcuna maggiorazione.
- 10.12 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla SSBANP le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 10.13 Nel caso in cui risulti aggiudicatario della gara un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell'Amministrazione per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva e impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della SSBANP, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il

Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto della SSBANP. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato dal presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

- 10.14 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione delle attività previste nel Contratto neanche in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione unilaterale della SSBANP, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
- 10.15 E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della SSBANP a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell' art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva e impregiudicata la possibilità per la SSBANP di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente.
- 10.16 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
- 10.17 In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 sarà facoltà della SSBANP compensare il debito corrispondente con quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo.
- 10.18 E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della SSBANP a seguito della regolare e corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto effettuate nel rispetto delle norme vigenti, a condizione che:
- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
  - b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla SSBANP entro 10 giorni dalla stipula.
- 10.19 I prezzi offerti in sede di gara dall'Aggiudicatario saranno oggetto di revisione trascorsi 12 mesi dalla data di stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

#### **ART. 11 RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE E DELLA SSBANP**

- 11.1 Il Fornitore ha nominato Referente Amministrativo il Sig. \_\_\_\_\_ numero telefono \_\_\_\_\_ numero fax \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_.

Il Referente Amministrativo rappresenta il referente unico amministrativo nei confronti della SSBANP per la gestione di tutti gli aspetti amministrativi relativi al contratto.

- 11.2 Il Responsabile della SSBANP per l' esecuzione del contratto è \_\_\_\_\_.

#### **ART. 12 PENALI**

- 12.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto al precedente articolo 5 comma 1 per l'avviamento delle attività di cui al Capitolo 3 del Capitolato Tecnico, non imputabile alla SSBANP ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la SSBANP applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00). Si precisa che il Fornitore sarà considerato in ritardo nell' esecuzione dell'avviamento delle attività anche nel caso in cui, entro il menzionato termine, non ponga in essere anche una soltanto delle attività elencate al Capitolo 3 del Capitolato Tecnico.
- 12.2 Per ogni unità di personale sostituita dal Fornitore oltre il limite di cui al precedente articolo 5 comma 2, la SSBANP applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00). La medesima penale

sarà applicata dalla SSBANP, per ciascun sostituto non autorizzato o che non sia in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e risultanti dai curricula nominativi prodotti dal Fornitore per la stipula del presente Contratto. In tal caso la penale verrà applicata per ogni giorno o frazione di giorno di impiego del singolo sostituto.

- 12.3 Nel caso di mancato rispetto dei turni da eseguire a titolo di compensazione di cui al precedente articolo 5 comma 3, per ogni ora o frazione di ora non lavorata, la SSBANP applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 100,00(cento/00).
- 12.4 Gli inadempimenti che danno luogo alle suddette penali verranno contestati facendo pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi dalla data della ricezione della contestazione, fermo restando che qualora dette deduzioni non siano idonee, a giudizio della SSBANP, a giustificare l'inadempimento contestato ovvero la risposta del Fornitore non pervenga o non pervenga nel termine indicato, la SSBANP sarà libera di applicare le penali previste a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 12.5 La SSBANP si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con i corrispettivi dovuti al Fornitore ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 12.6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento della obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto della SSBANP a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 12.7 La SSBANP potrà applicare al Fornitore penali fino a un importo massimo del 10% del Valore Complessivo del Contratto; oltre tale importo la SSBANP ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto secondo quanto previsto al successivo art. 15. La SSBANP avrà, comunque, diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 12.8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

#### **Art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE**

- 13.1 Il Fornitore ha costituito, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara la cauzione definitiva, a favore della SSBANP, a garanzia degli impegni contrattuali, per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).
- 13.2 Tale cauzione è rilasciata -a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. -in favore della SSBANP, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto in relazione al medesimo.
- 13.3 In particolare, la cauzione rilasciata a favore della SSBANP garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Fornitore nei suoi confronti, la SSBANP, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo garantito a suo favore.
- 13.4 La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare,

lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso, con periodicità semestrale, da parte della SSBANP, previa verifica dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

- 13.5 Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore della SSBANP dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SSBANP.
- 13.6 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la SSBANP ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **ART. 14 RISERVATEZZA**

- 14.1 Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'espletamento delle attività, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
- 14.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
- 14.3 L'obbligo di cui al precedente comma 14.1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 14.4 Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 14.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SSBANP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla SSBANP a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
- 14.6 Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

#### **ART. 15 RISOLUZIONE**

- 15.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla SSBANP, per porre fine all'inadempimento, la SSBANP ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 15.2 Il Contratto potrà, inoltre, essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore da parte della SSBANP, mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della Gara di cui alle premesse;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla menzionata Gara;
  - c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SSBANP ai sensi del precedente articolo 13;
  - e) mancata copertura assicurativa dei rischi, ai sensi dell'articolo 18, in qualsiasi momento della durata del Contratto, anche prorogata;
  - f) cessione a terzi del Contratto o dei crediti nascenti dal Contratto in violazione dell'articolo 17;
  - g) raggiungimento del limite massimo di applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12;
  - h) inadempimento di anche uno solo degli obblighi relativi al deposito cauzionale di cui al precedente art. 13;
  - i) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 14;



- j) violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 21;
  - k) violazione degli obblighi relativi al subappalto di cui all'art. 20;
  - l) sospensione della prestazione del Servizio nei casi di cui agli articoli 10 (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento) e 23 (Controversie e Foro Competente);
  - m) nel caso in cui sia emerso che il Fornitore non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi o non abbia presentato la documentazione richiesta dalla SSBANP ai sensi dell' articolo 9;
  - n) qualora fosse riscontrato che il Fornitore utilizza nell'esecuzione del Servizio personale non dipendente fatto salvo l'utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
  - o) qualora fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore della normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
- 15.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la SSBANP avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione di cui al precedente articolo 13, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 15.4 Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell' art. 1458 c.c..

#### **ART. 16 ESECUZIONE IN DANNO**

- 16.1 Fermi i rimedi di cui al precedente articolo e indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi, qualora il Fornitore ometta di eseguire le attività oggetto del Contratto, entro i termini e con le modalità indicate nello stesso, la SSBANP avrà la facoltà di affidare, senza alcuna formalità, l'esecuzione di tali attività ad altri prestatori in danno del Fornitore, addebitandogli i costi sostenuti a fronte degli stessi, ciò anche detraendo il relativo importo dalla prima fattura successiva emessa dal Fornitore.

#### **ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

- 17.1 E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
- 17.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 10, è fatto, altresì, divieto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nonché di conferire procure all'incasso se non con preventiva autorizzazione della SSBANP.
- 17.3 Le Parti concordano che in caso di violazione da parte del Fornitore dei divieti di cui al presente articolo, la SSBANP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell' art. 1456 c.c..

#### **ART. 18 DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E ASSICURAZIONE**

- 18.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso che della SSBANP e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 18.2 Il Fornitore inoltre dichiara di aver stipulato, in conformità a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, una polizza assicurativa con istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato alla SSBANP, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento a prodotti e servizi. I massimali della polizza sono pari ad Euro \_\_\_\_\_ per sinistro e per anno assicurato.
- 18.3 Con riguardo agli articoli 1892 e 1893 cod. civ., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dal Fornitore saranno opponibili alla SSBANP.
- 18.4 Tale polizza, di durata pari a quella del Contratto, sarà prorogata fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali derivanti dal Contratto stesso e considera espressamente quali terzi anche i dipendenti della SSBANP.
- 18.5 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
- 18.6 Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale,

per la SSBANP e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la SSBANP potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **ART. 19 RECESSO**

19.1 La SSBANP ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

19.2 Nei casi di cui al precedente comma, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della SSBANP dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

19.3 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto..

19.4 In caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della SSBANP.

#### **ART. 20 SUBAPPALTO**

20.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel presente articolo, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_.

20.2 Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla SSBANP o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

20.3 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

20.4 Il Fornitore si impegna a depositare presso la SSBANP, entro 15 gg solari dalla sottoscrizione del presente contratto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la SSBANP; 2) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell' art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la SSBANP; 3) Ai sensi dell' art. 17 Legge n. 68/1999 " Norme per il diritto al lavoro dei

disabili" , dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante del Fornitore ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione -in originale o copia autentica -rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l' ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4) DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva nei riguardi dell' INPS e dell' INAIL in corso di validità; 5) Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell' art. 47 e con le modalità dell' art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la SSBANP non autorizzerà il subappalto.

- 20.5 In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, la SSBANP procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
- 20.6 Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 20.7 Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
- 20.8 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della SSBANP, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 20.9 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la SSBANP da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 20.10 Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla SSBANP inadempimenti del Fornitore subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della SSBANP né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
- 20.11 Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 20.12 Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell' articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
- 20.13 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 20.14 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la SSBANP può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 20.15 In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la SSBANP annullerà l'autorizzazione al subappalto.
- 20.16 Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, la SSBANP non autorizzerà il subappalto nei casi in cui il subappaltatore abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui il subappaltatore possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
- 20.17 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
- 20.18 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall' art. 35 della Legge n. 248/2006.

#### **ART. 21 TRASPARENZA**

- 21.1 Il Fornitore accetta le clausole in appresso riportate relative al protocollo di legalità sottoscritto con l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli:

- a) Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili sul sito <http://utgnapoli.it> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- b) Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- c) Il Fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- d) Il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- e) Il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- f) Il Fornitore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
- g) Il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggiore danno nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi di intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.
- h) Il Fornitore dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- 21.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà della SSBANP di incamerare la cauzione prestata.

**ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 22.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell' art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l' esecuzione del contratto stesso e di tutti gli altri diritti ed obblighi previsti dalla citata normativa.
- 22.2 La SSBANP tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l' esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l' adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite i siti internet.
- 22.3 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 22.4 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

**ART. 23 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

- 23.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la SSBANP derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, la competenza è demandata in via esclusiva al Foro di Napoli.
- 23.2 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei Servizi; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la SSBANP potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto.

**ART. 24 COMUNICAZIONI**

- 24.1 Qualsiasi comunicazione tra la SSBANP e il Fornitore derivante, collegata o connessa al Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita solo se inviata a mezzo raccomandata A.R., eventualmente anticipata via fax, al domicilio delle Parti come qui di seguito indicato:  
La SSBANP \_\_\_\_\_  
Il Fornitore \_\_\_\_\_
- 24.2 Ogni modifica al domicilio della SSBANP o del Fornitore, come sopra indicato, dovrà essere comunicata all' altra Parte.

**ART. 25 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

- 25.1 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali a eccezione di quelli che fanno carico alla SSBANP per legge.
- 25.2 Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

**ART. 26 ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 26.1 Il Contratto è condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto

dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni a esecuzione continuata e periodica e la SSBANP avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della SSBANP al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

**ART. 27 CLAUSOLA FINALE**

- 27.1 Il presente Contratto e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 27.2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento al Contratto da parte della SSBANP non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti allo stesso e che la SSBANP si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
- 27.3 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

**ART. 28 ALLEGATI**

Allegato "A" -Offerta Economica

Allegato "B" -Offerta Tecnica

Allegato "C" -Capitolato tecnico

Pompei, lì \_\_\_\_

**LA SOPRINTENDENZA**

**IL FORNITORE**

**L'UFFICIALE ROGANTE**

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

4 (Oggetto), 5 (Regolamentazione del servizio), 6 (Durata) 7 (Obbligazioni generali del fornitore), 10 (Corrispettivi, Fatturazione e Modalità di Pagamento), 12 (Penali), 13 (Deposito cauzionale), 15 (Risoluzione), 17 (Divieto di cessione del contratto e del credito), 18 (Danni, responsabilità civile e assicurazione), 19 (Recesso), 20 (Subappalto), 23 (Controversie e foro competente), 26 (Ulteriore condizione risolutiva espressa), 27 (Clausola finale) del presente Contratto.

Pompei, lì \_\_\_\_\_

**IL FORNITORE**